

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 - Composizione della Commissione disciplinare

Ogni violazione del presente codice dà luogo ad un procedimento innanzi alla Commissione disciplinare.

La Commissione è un organo collegiale composto da tre soggetti: un rappresentante arbitri, un rappresentante del gruppo etico ed un rappresentante squadre scelto a rotazione dall'elenco squadre.

Il rappresentante arbitri ed il rappresentante etico vengono indicati dai corrispondenti gruppi di appartenenza mediante l'utilizzo di un criterio di scelta rispettoso dei principi di maggior competenza, imparzialità e terzietà.

Il rappresentante squadre viene individuato dal gruppo etico attraverso un criterio di selezione casuale idoneo ad osservare il principio di imparzialità e terzietà.

La Commissione ha il compito di istruire il procedimento disciplinare e giungere a decisione, operando nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e terzietà.

Art. 2 - Contestazione disciplinare e verbale

A seguito di ogni violazione del presente codice, accertata durante lo svolgimento di tornei, attività sportive amichevoli, corsi di aggiornamento ed in ogni altra occasione di incontro promossa o patrocinata da Italia Touch, ne viene redatto verbale.

Il verbale viene redatto congiuntamente dal responsabile arbitri e dal responsabile del torneo ed, in loro mancanza, da due responsabili dell'evento.

Nel verbale viene indicato il fatto accaduto nel modo più completo possibile e nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti coinvolte che possono in quel momento rilasciare le proprie dichiarazioni.

Il verbale viene redatto per iscritto, sottoscritto dagli incaricati alla redazione, dalle parti interessate e da chiunque ne richieda la sottoscrizione.

Copia del verbale viene rilasciata alle parte interessate.

Le segnalazioni di violazione del presente codice possono essere indirizzate alla Commissione disciplinare con ogni mezzo purché idoneo ad indicare in modo preciso le parti interessate. Non verranno tenute in considerazione segnalazioni presentate in forma anonima.

Art. 3 - Conciliazione tra le parti

E' sempre fatta salva la facoltà per le parti di procedere in conciliazione dandone comunicazione alla Commissione disciplinare, la quale, accertata l'effettività della pacificazione, ne tiene conto ai fini della decisione finale.

Art. 4 - Trasmissione del verbale alla Commissione disciplinare ed attività istruttoria

Il verbale di cui all'art. 2 viene prontamente comunicato e trasmesso alla Commissione disciplinare che provvede alla designazione di un interno componente istruttore il quale invita le parti interessate, i Team Manager delle squadre presenti all'evento e chiunque abbia avuto conoscenza diretta del fatto a fornire riscontro dell'accaduto nel modo più completo possibile.

Ultimato il riscontro dei fatti la Commissione disciplinare fissa la data della seduta e ne dà comunicazione alle parti interessate.

Art. 5 - Seduta

Nella data indicata viene indetta la seduta di comparizione che si tiene anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione online.

Prima dell'apertura della discussione il Presidente della Commissione disciplinare, designato per quella seduta, si accerta della presenza di tutte le parti ed in mancanza provvede a fissare una ulteriore data, rinnovandone le comunicazioni.

Dopo aver verificato la regolare presenza delle parti il Presidente accerta se sia intervenuta una conciliazione ed in caso di positivo riscontro ne dà atto nel verbale e la Commissione ne tiene conto in sede di decisione.

Dopo la dichiarazione di apertura della discussione il Presidente dà la parola al componente istruttore, il quale provvede a relazionare dei fatti accaduti e della attività istruttoria effettuata.

Successivamente le parti interessate vengono invitate a prendere parola.

Terminata la discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta e provvede alla redazione di un verbale che viene sottoscritto da ogni componente della Commissione.

Art. 6 - Decisione

La Commissione disciplinare, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione online, si riunisce al fine di giungere ad una decisione.

Il componente istruttore redige la decisione dando in essa riscontro dei fatti accaduti, dell'attività istruttoria effettuata, delle considerazioni poste dalle parti e della decisione assunta dalla Commissione disciplinare.



La decisione viene comunicata alla parte interessata con il mezzo più idoneo.

Art. 7 - Percorso riabilitativo

Innanzitutto alle decisioni assunte dalla Commissione disciplinare è sempre possibile adire richiesta di modificazione adducendo la prova che la parte interessata ha provveduto a tenere comportamenti meritevoli e positivi idonei a dimostrare un effettivo percorso di crescita e ravvedimento.

ITALIATOUCH

via Lumignacco 45/C int 20, 33100 Udine (UD)

C.F. 97475290157 P. IVA 07387910966

www.italiatouch.it